

Testo vigente	Modifiche proposte
<p data-bbox="217 275 715 309">Regolamento 1 dicembre 2008, n. 25</p> <p data-bbox="150 360 783 602" style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, FORMAZIONE, CONSULENZA E DI PRESTAZIONI A TARIFFARIO CONTO TERZI, PRESSO L'UNIVERSITA' DI MESSINA</p> <p data-bbox="172 654 759 687">Ultima modifica: D.R. n. 1255 del 28 Aprile 2011</p> <p data-bbox="150 768 539 801">Art. 1 - Ambito di applicazione</p> <p data-bbox="150 813 783 1115">1. L'Università può eseguire attività conto terzi di ricerca, formazione e consulenza e prestazioni a tariffario stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, purché non ostino allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, non si configurino come concorrenti rispetto alle proprie attività istituzionali e non generino nocimento all'immagine dell'Università.</p> <p data-bbox="150 1167 783 1615">2. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni, di norma, viene affidata a Strutture universitarie (quali i Dipartimenti, i Centri di ricerca o di servizio etc.). Le Facoltà possono svolgere tali attività, limitatamente all'esecuzione di contratti e convenzioni aventi per oggetto prestazioni relative ad attività di formazione di cui al punto b) del comma 3 del presente articolo. La partecipazione del personale docente e non docente all'esecuzione delle prestazioni non può, in nessun caso, pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture.</p> <p data-bbox="150 1626 783 1850">3. Il presente regolamento si applica a tutti i contratti, le convenzioni e gli atti negoziali, stipulati con soggetti pubblici o privati, nei quali sia prevalente l'interesse di questi ultimi, risultante dalla richiesta di prestazioni e dalla corresponsione di compensi, ed aventi per oggetto:</p> <p data-bbox="150 1861 783 2049">a) attività di ricerca applicata. Essa comporta di norma il coinvolgimento di locali, attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'Ateneo; tale attività può eccezionalmente essere svolta anche presso strutture esterne messe a disposizione dal</p>	<p data-bbox="810 360 1444 602" style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, FORMAZIONE, CONSULENZA E DI PRESTAZIONI A TARIFFARIO CONTO TERZI, PRESSO L'UNIVERSITA' DI MESSINA</p> <p data-bbox="810 768 1200 801">Art. 1 - Ambito di applicazione</p> <p data-bbox="810 813 1444 1155">1. L'Università può eseguire attività conto terzi di ricerca, formazione e consulenza e prestazioni a tariffario stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, purché non ostino allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, non siano con esse concorrenti si configurino come concorrenti rispetto alle proprie attività istituzionali e non generino nocimento all'immagine dell'Università.</p> <p data-bbox="810 1167 1444 1626">2. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni, di norma, viene affidata a Strutture universitarie (quali i Dipartimenti, i Centri di ricerca o di servizio etc.). Le Facoltà possono svolgere tali attività, limitatamente all'esecuzione di contratti e convenzioni aventi per oggetto prestazioni relative ad attività di formazione di cui al punto b) del comma 3 del presente articolo. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo non docente all'esecuzione delle prestazioni non può, in nessun caso, pregiudicare il regolare svolgimento dei loro compiti istituzionali delle presso le strutture.</p> <p data-bbox="810 1637 1444 1861">3. Il presente regolamento si applica a tutti i contratti, le convenzioni e gli atti negoziali, stipulati con soggetti pubblici o privati, nei quali sia prevalente l'interesse di questi ultimi, risultante dalla richiesta di prestazioni e dalla corresponsione di compensi, ed aventi per oggetto:</p> <p data-bbox="810 1872 1444 2049">a) attività di ricerca applicata. Essa comporta di norma il coinvolgimento di locali, attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'Ateneo; tale attività può eccezionalmente essere svolta anche presso strutture esterne messe a disposizione dal</p>

<p>finanziatore;</p> <p>b) attività di formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione, con esclusione delle attività di docenza istituzionale;</p> <p>c) attività di ricerca o consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione. Essa comporta di norma un limitato coinvolgimento di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo e viene di norma svolta individualmente dal soggetto interessato, ma può anche comportare il coinvolgimento di altro personale dell'Ateneo;</p> <p>d) prestazioni a tariffario (analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture). Esse di norma comportano l'uso di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo, ma possono anche consistere in attività di consulenza e/o di assistenza legale. Le prestazioni a tariffario sono regolate da apposita delibera delle singole Strutture universitarie, tenendo in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, quelli vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da enti pubblici e privati.</p> <p>4. Non sono disciplinati dal presente Regolamento le prestazioni ambulatoriali e i servizi di diagnosi e cura effettuati da dipartimenti e cliniche universitarie di ricovero e cura, perché regolamentati dall'art. 10 del Decreto interministeriale 9/11/82.</p> <p>Nell'ambito delle strutture, specie per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla lett. d) del precedente punto 3, è ammessa la costituzione di associazioni temporanee anche di natura professionale con la partecipazione di docenti di altre strutture ed eventualmente di qualificati collaboratori esterni. I docenti, singoli o associati, possono proporre alla struttura la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per la assunzione dei servizi di cui alla precedenti lettere del punto 3.</p> <p>5. Il prevalente interesse della controparte è</p>	<p>finanziatore;</p> <p>b) attività di formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione, con esclusione delle attività di docenza istituzionale;</p> <p>c) attività di ricerca o consulenza, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione. Essa comporta di norma un limitato coinvolgimento di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo e viene di norma svolta individualmente dal soggetto interessato, ma può anche comportare il coinvolgimento di altro personale dell'Ateneo;</p> <p>d) prestazioni a tariffario (analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture). Esse di norma comportano l'uso di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'Ateneo, ma possono anche consistere in attività di consulenza e/o di assistenza legale. Le prestazioni a tariffario sono regolate da apposita delibera delle singole Strutture universitarie, tenendo in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, quelli vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da enti pubblici e privati.</p> <p>4. Non sono disciplinati dal presente regolamento le prestazioni ambulatoriali e i servizi di diagnosi e cura effettuati da dipartimenti e cliniche universitarie di ricovero e cura. perché regolamentati dall'art. 10 del Decreto interministeriale 9/11/82.</p> <p>Nell'ambito delle strutture, specie per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla lett. d) del precedente punto 3 comma, è ammessa la costituzione di associazioni temporanee anche di natura professionale con la partecipazione di docenti di altre strutture ed eventualmente di qualificati collaboratori esterni. I docenti, anche singolarmente, possono proporre alla struttura la partecipazione alle prestazioni alle procedure ad evidenza pubblica per l' assunzione dei servizi di cui alla precedenti lettere del punto al superiore comma 3.</p> <p>5. Il prevalente interesse della controparte è</p>
---	---

riconosciuto con delibera motivata del Consiglio di amministrazione o degli organi deliberanti delle strutture interessate, tenendo anche conto della parte alla quale spettano i risultati o i diritti di utilizzazione della ricerca o della consulenza.

6. La responsabilità delle attività è affidata di norma a personale docente. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale afferente alle strutture universitarie, si può fare ricorso a soggetti estranei all'Ateneo, ricorrendo alla stipulazione di contratti relativi ad incarichi di collaborazione, ovvero al conferimento di borse di studio o di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca o, ancora, mediante l'accensione di rapporti di prestazione d'opera.

7. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti e convenzioni stipulati con Ministeri, con Enti pubblici e privati nazionali, esteri ed internazionali per lo svolgimento di programmi di ricerca che rientrano nei compiti istituzionali dell'Università ed in cui risulti in maniera inequivocabile il prevalente interesse della ricerca. A tal fine è richiesta da parte del Consiglio della Struttura una adeguata motivazione. Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, come previsto anche al comma 1 dell'art. 2 di questo regolamento, la deliberazione a pervenire alla stipulazione di qualsiasi contratto o convenzione è di competenza dell'organo deliberante della struttura. In seguito alla delibera, il contratto è stipulato tra il Responsabile della Struttura e la controparte, ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dell'art. 3 del presente Regolamento e, in caso di contratto di co.co.co. o di prestazione d'opera, esso sarà sottoscritto anche dal proponente, Responsabile scientifico, con cui il contraente si impegna a collaborare o a cui presterà la propria opera.

Art. 2 – Deliberazioni

1. I contratti e le convenzioni di cui all'art. 1 vengono deliberati dall'organo collegiale della struttura interessata. Per le prestazioni a tariffario, l'organo collegiale della struttura interessata autorizza l'esecuzione delle prestazioni stesse, individuandone il responsabile scientifico.

riconosciuto con delibera motivata del Consiglio di amministrazione o degli organi deliberanti delle strutture interessate, tenendo anche conto della parte alla quale spettano i risultati o i diritti di utilizzazione della ricerca o della consulenza.

6. La responsabilità delle attività è affidata di norma a personale docente. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale afferente alle strutture universitarie, si può fare ricorso a soggetti estranei all'Ateneo, ricorrendo alla stipulazione di contratti relativi ad incarichi di collaborazione, ovvero al conferimento di borse di studio o di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca o, ancora, mediante **la costituzione** l'accensione di rapporti di prestazione d'opera.

7. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti e le convenzioni stipulati con Ministeri, con Enti pubblici e privati nazionali, esteri ed internazionali per lo svolgimento di programmi di ricerca che rientrano nei compiti istituzionali dell'Università ed in cui risulti in maniera inequivocabile il prevalente interesse della ricerca. ~~A tal fine è richiesta da parte del Consiglio della Struttura una adeguata motivazione.~~ Ai sensi del comma 2 dell'art. ~~53~~**70** del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ~~come previsto anche al comma 1 dell'art. 2 di questo regolamento,~~ la deliberazione a pervenire alla stipulazione di qualsiasi contratto o convenzione è di competenza dell'organo deliberante della struttura. ~~In seguito alla delibera, il contratto è stipulato tra il Responsabile della Struttura e la controparte, ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dell'art. 3 del presente Regolamento e, in caso di contratto di co.co.co. o di prestazione d'opera, esso sarà sottoscritto anche dal proponente, Responsabile scientifico, con cui il contraente si impegna a collaborare o a cui presterà la propria opera.~~

Art. 2 – Deliberazioni

1. La stipulazione dei contratti e delle convenzioni di cui all'art. 1 vengono deliberati dall'organo collegiale del presente regolamento è autorizzata con delibera dell'organo deliberativo della struttura interessata. In seguito alla delibera, il contratto è stipulato tra il Responsabile della Struttura e la controparte e, in caso di contratto

<p>2. L'atto autorizzativo deve esplicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'oggetto del contratto o convenzione e descrizione delle attività; b) l'indicazione della Struttura universitaria e del legale rappresentante della stessa; c) l'indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo e del legale rappresentante del soggetto contraente; d) il responsabile scientifico o didattico nell'ambito della struttura; e) la decorrenza del contratto, che non può comunque essere anteriore alla data di stipulazione; f) il termine di scadenza del contratto, che deve essere certo, e che può anche essere rinnovato di comune accordo tra le parti; g) l'indicazione del corrispettivo della prestazione, comprensivo di IVA se dovuta. Il corrispettivo può essere erogato in tutto o in parte mediante fornitura di beni o servizi; h) la modalità di erogazione del corrispettivo, che tiene conto delle esigenze connesse allo svolgimento della prestazione; i) il piano finanziario, redatto secondo lo schema contenuto nell'allegato A, nel quale devono essere indicati tutti i costi, compresi quelli relativi alla remunerazione di tutti i soggetti che partecipano all'esecuzione della prestazione; j) l'utilizzo dei risultati; k) l'eventuale penalità; l) il foro competente per eventuali contestazioni; m) le eventuali spese di registrazione. <p>Art. 3 – Stipula e comunicazioni</p> <p>I contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo e comunicati,</p>	<p>di co.co.co. o di prestazione d'opera, esso sarà sottoscritto anche dal proponente, Responsabile scientifico, con cui il contraente si impegna a collaborare o a cui presterà la propria opera.</p> <p>2. Per le prestazioni a tariffario, l'organo collegiale deliberativo della struttura interessata autorizza l'esecuzione delle prestazioni stesse, individuandone il Responsabile scientifico.</p> <p>3. L'atto autorizzativo deve esplicitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'oggetto del contratto o convenzione e descrizione delle attività; b) l'indicazione della Struttura universitaria e del legale rappresentante della stessa; c) l'indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo e del legale rappresentante del soggetto contraente; d) il Responsabile scientifico o didattico nell'ambito della struttura; e) la decorrenza del contratto, che non può comunque essere anteriore alla data di stipulazione; f) il termine di scadenza del contratto, che deve essere certo, e che può anche essere rinnovato di comune accordo tra le parti; g) l'indicazione del corrispettivo della prestazione, comprensivo di IVA se dovuta. Il corrispettivo può essere erogato in tutto o in parte mediante fornitura di beni o servizi; h) la modalità di erogazione del corrispettivo, che tiene conto delle esigenze connesse allo svolgimento della prestazione; i) il piano finanziario, redatto secondo lo schema contenuto nell'allegato A, nel quale devono essere indicati tutti i costi, compresi quelli relativi alla remunerazione di tutti i soggetti che partecipano all'esecuzione della prestazione; j) l'utilizzo dei risultati; k) l'eventuale penalità; l) il foro competente per eventuali contestazioni; m) le eventuali spese di registrazione. <p>4. Le strutture universitarie trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno al Rettore e al Direttore Generale una relazione sui contratti e sulle convenzioni stipulati ai sensi del presente regolamento nell'anno precedente.</p> <p>Art. 3 – Stipula e comunicazioni</p> <p>I contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo e comunicati, mediante compilazione di una scheda informativa,</p>
--	---

<p>mediante compilazione di una scheda informativa, alla Direzione amministrativa, che cura la tenuta di una apposita Anagrafe. (Allegato A).</p> <p>Art. 4 – Corrispettivo della prestazione e piano finanziario</p> <p>1. La determinazione del corrispettivo della prestazione viene stabilita dai Consigli delle Strutture interessate o dal loro Responsabile nei limiti di sua competenza, tenendo conto dei costi della prestazione, indicati nel Piano finanziario (Allegato B), e degli utili che ne deriveranno. Ad eccezione del caso contemplato al punto 2 di questo articolo e del caso in cui il corrispettivo sia erogato in tutto o in parte in beni e/o servizi, gli utili monetari sono pari al 20% del corrispettivo, al netto dell’IVA, se dovuta, e degli eventuali costi prioritari per la convenzione quali: acquisto, ammodernamento e/o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e/o didattiche; utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all’Università; quote da destinare ad assegni di ricerca e/o a borse di studio.</p> <p>I rimanenti costi della prestazione comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> materiali di consumo e servizi necessari per l’esecuzione della prestazione; le spese di viaggio e di missione necessarie per l’esecuzione della prestazione; la manutenzione e/o taratura di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche già in possesso delle strutture universitarie; prestazioni e collaborazioni di personale esterno eventualmente occorrente per l’esecuzione delle attività, ivi compresi gli oneri riflessi; i compensi, ivi compresa la spesa per oneri riflessi a carico dell’Ateneo, da corrispondere al personale che è comunque impegnato o coinvolto per l’esecuzione della prestazione; altre eventuali spese: spese generali della struttura presso cui si svolge la prestazione, spese di elaborazione e calcolo,etc. <p>2. Il Consiglio della Struttura interessata può deliberare che il corrispettivo derivante dall’esecuzione della prestazione sia interamente destinato a finalità di ricerca. In questo caso, nel</p>	<p>alla Direzione amministrativa, che cura la tenuta di una apposita Anagrafe. (Allegato A).</p> <p>Art. 3 – Corrispettivo della prestazione e piano finanziario</p> <p>1. La determinazione del corrispettivo della prestazione viene stabilita dai Consigli delle Strutture interessate o dal loro Responsabile nei limiti di sua competenza, tenendo conto dei costi della prestazione, indicati nel Piano finanziario (Allegato B A), e degli utili che ne deriveranno. Ad eccezione del caso contemplato al punto 2 di questo articolo e del caso in cui il corrispettivo sia erogato in tutto o in parte in beni e/o servizi, gli utili monetari sono pari al 20% del corrispettivo, al netto dell’IVA, se dovuta, e degli eventuali costi prioritari per la convenzione quali: acquisto, ammodernamento e/o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e/o didattiche; utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni all’Università; quote da destinare ad assegni di ricerca e/o a borse di studio.</p> <p>I rimanenti costi della prestazione comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> materiali di consumo e servizi necessari per l’esecuzione della prestazione; le spese di viaggio e di missione necessarie per l’esecuzione della prestazione; la manutenzione e/o taratura di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche già in possesso delle strutture universitarie; prestazioni e collaborazioni di personale esterno eventualmente occorrente per l’esecuzione delle attività, ivi compresi gli oneri riflessi; i compensi, ivi compresa la spesa per oneri riflessi a carico dell’Ateneo, da corrispondere al personale che è comunque impegnato o coinvolto per l’esecuzione della prestazione; altre eventuali spese: spese generali della struttura presso cui si svolge la prestazione, spese di elaborazione e calcolo,etc. <p>2. Il Consiglio della Struttura interessata può deliberare che il corrispettivo derivante dall’esecuzione della prestazione sia interamente destinato a finalità di ricerca. In questo caso, nel piano finanziario, non vanno previsti né gli utili</p>
---	---

piano finanziario, non vanno previsti né gli utili monetari né i costi per compensi al personale.

Art. 5 – Ripartizioni

1. Gli utili monetari delle prestazioni effettuate, pari al 20 % del corrispettivo, al netto dell’IVA, se dovuta, e degli eventuali costi prioritari così come determinati a norma dell’art. 4 del presente regolamento, sono da ripartire per metà all’Università e per la restante metà alle Strutture che le hanno eseguite.

1. Annualmente il Consiglio di amministrazione dell’Università ripartisce, in funzione di prefissati obiettivi, la quota degli utili da destinare al fondo comune di Ateneo, al fondo di Ateneo destinato alla ricerca scientifica, etc.

2. L’Amministrazione ripartisce il fondo comune, derivante dalle quote introitate nell’esercizio precedente, entro il 30 aprile di ciascun anno, al personale che non ha ricevuto compensi da attività per conto terzi.

3. Il compenso percepito dal personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, che ha collaborato all’esecuzione delle prestazioni, deve essere, in ogni caso, non inferiore alla quota derivante dalla ripartizione del fondo comune di Ateneo. A tale scopo l’amministrazione universitaria effettuerà i dovuti conguagli.

4. Con delibera del Consiglio, ed in conformità al Piano finanziario precedentemente predisposto, le Strutture ripartiscono periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, i costi relativi ai compensi destinati al personale che opera nelle proprie strutture. Al Responsabile della struttura ed al Segretario amministrativo compete una percentuale, pari al 4% dei predetti compensi, in relazione ai loro compiti e responsabilità.

~~monetari~~ né i costi per i compensi al personale, **fermi restando gli utili monetari a favore dell’Università e della Struttura interessata.**

3. Ciascun docente può richiedere al Consiglio della Struttura di destinare alla propria ricerca la quota parte ad egli spettante per le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento.

Art. 4 – Ripartizioni

1. Gli utili monetari delle prestazioni effettuate, pari al 20 % del corrispettivo, al netto dell’IVA, se dovuta, e degli eventuali costi prioritari così come determinati a norma dell’art. 3 del presente regolamento, sono da ripartire per metà all’Università e per la restante metà alle Strutture che le hanno eseguite.

2. Annualmente il Consiglio di amministrazione dell’Università ripartisce, in funzione di prefissati obiettivi, la quota degli utili da destinare al fondo comune di Ateneo, al fondo di Ateneo destinato alla ricerca scientifica, etc.

3. L’Amministrazione ripartisce il fondo comune, derivante dalle quote introitate nell’esercizio precedente, ~~entro il 30 aprile di ciascun anno,~~ al personale che non ha ricevuto compensi da attività per conto terzi.

4. Il compenso percepito dal personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, che ha collaborato all’esecuzione delle prestazioni, deve essere, in ogni caso, non inferiore alla quota derivante dalla ripartizione del fondo comune di Ateneo. A tale scopo l’amministrazione universitaria effettuerà i dovuti conguagli.

5. Con delibera del Consiglio, ed in conformità al Piano finanziario precedentemente predisposto, le Strutture ripartiscono periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, i costi relativi ai compensi destinati al personale che opera nelle proprie strutture. Al Responsabile della struttura ed al Segretario amministrativo compete una percentuale, pari al 4% dei predetti compensi, in relazione ai loro compiti e responsabilità. **La corresponsione di tale percentuale è derogabile, previa rinuncia alla stessa da parte del Responsabile della struttura e/o del Segretario amministrativo.**

6. I compensi lordi non possono superare, per **ogni**

5. I compensi lordi non possono superare, per un singolo dipendente, il doppio dell'importo della retribuzione complessiva annua lorda, nel rispetto del limite del trattamento economico omnicomprensivo a carico delle pubbliche finanze stabilito dalle norme vigenti. Le somme che dovessero residuare a seguito delle ripartizioni, nonché le quote relative ad eventuali rinunce da parte degli aventi diritto verranno trattenute dalla Struttura di appartenenza del dipendente e destinate ad attività di ricerca e/o didattiche da svolgere presso la stessa.

Art. 6 – Regime fiscale

1. L'attività delle prestazioni conto terzi si configura come attività di natura commerciale, pertanto è soggetta a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente sulle attività che determinano reddito d'impresa (IRPEG) ed è rilevante ai fini IVA.

2. L'IVA sugli acquisti di beni e servizi ad essa inerenti, così come specificato nell'art.8, può essere recuperata. L'IVA recuperata dalla struttura resta in bilancio a propria disposizione.

3. Restano escluse dalla disciplina IVA le prestazioni rese da una struttura universitaria ad un'altra struttura dello stesso ateneo.

Art. 7 – Adempimenti fiscali dei Centri autonomi di spesa

Per il recupero dell'IVA i Centri autonomi di spesa debbono:

a) trasmettere mensilmente all'Area della Ragioneria le fatture emesse per le attività in conto terzi e copia del mandato di pagamento del versamento IVA per l'importo fatturato;

b) per i beni ed i servizi acquistati per l'attività conto terzi, bisogna apporre sul buono d'ordine e sulla relativa fattura, la dichiarazione (timbro) sottoscritta dal Segretario amministrativo e dal Responsabile della prestazione: "L'operazione conferisce il diritto al recupero IVA";

c) trasmettere le suddette fatture all'Area della Ragioneria.

~~un~~ singolo dipendente, ~~il doppio dell'importo della retribuzione complessiva annua lorda, nel rispetto del~~ il limite del trattamento economico omnicomprensivo a carico delle pubbliche finanze stabilito dalle norme vigenti. Le somme che dovessero residuare a seguito delle ripartizioni, nonché le quote relative ad eventuali rinunce da parte degli aventi diritto verranno trattenute dalla Struttura di appartenenza del dipendente e destinate ad attività di ricerca e/o didattiche da svolgere presso la stessa.

Art. 5 – Regime fiscale

1. L'attività delle prestazioni conto terzi si configura come attività di natura commerciale, pertanto è soggetta a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente **sulle relativamente alle** attività che determinano reddito d'impresa (IRPEG) ed è rilevante ai fini IVA.

~~2. L'IVA sugli acquisti di beni e servizi ad essa inerenti, così come specificato nell'art.8, può essere recuperata. L'IVA recuperata dalla struttura resta in bilancio a propria disposizione.~~

~~3. Restano escluse dalla disciplina IVA le prestazioni rese da una struttura universitaria ad un'altra struttura dello stesso ateneo.~~

Art. 6 – Adempimenti fiscali dei Centri autonomi di spesa

~~Per il recupero dell'IVA i Centri autonomi di spesa~~ **le strutture universitarie** debbono:

~~a) trasmettere mensilmente all'Area della Ragioneria~~ **al Dipartimento amministrativo Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie** le fatture emesse per le attività in conto terzi e copia del mandato di pagamento del versamento IVA per l'importo fatturato;

~~b) per i beni ed i servizi acquistati per l'attività conto terzi, bisogna apporre sul buono d'ordine e sulla relativa fattura, la dichiarazione (timbro) sottoscritta dal Segretario amministrativo e dal Responsabile della prestazione: "L'operazione conferisce il diritto al recupero IVA";~~

~~e) trasmettere le suddette fatture all'Area della Ragioneria~~ **al Dipartimento amministrativo Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie.**

<p>Art. 8 – Restituzione IVA ai Centri L’Area della Ragioneria, dopo aver determinato il “prorata” scaturente dalla dichiarazione IVA, procede alla restituzione del recupero IVA, effettuato nell’anno precedente tenuto conto della percentuale di imposta indetraibile.</p> <p>Art 9 - Disposizioni finali e transitorie. Il presente regolamento sostituisce quello attualmente vigente a partire dalla data di emanazione del decreto rettorale. Le prestazioni già approvate alla predetta data saranno svolte con le procedure di cui al regolamento già in vigore.</p>	<p>Art. 7 – Restituzione IVA ai Centri L’Area della Ragioneria Il Dipartimento amministrativo Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, dopo aver determinato il “prorata” scaturente dalla dichiarazione IVA, procede alla restituzione del recupero IVA, effettuato nell’anno precedente tenuto conto della percentuale di imposta indetraibile.</p> <p>Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie. Il presente regolamento sostituisce quello attualmente vigente a partire dalla data di emanazione del decreto rettorale. Le prestazioni già approvate alla predetta data saranno svolte con le procedure di cui al regolamento già in vigore.</p>
--	---

~~ALLEGATO A~~

~~Al Direttore Amministrativo~~

~~dell'Università degli Studi di Messina~~

SEDE

~~Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, consulenza e di prestazioni a tariffario conto terzi, presso l'Università di Messina, si trasmettono, qui di seguito, i dati relativi a quanto stipulato da questa Struttura:~~

Soggetto contraente: <i>(denominazione, indirizzo sede legale, cod. fiscale/partita IVA)</i>	
Oggetto della prestazione:	
Data della stipula:	
<i>Durata complessiva:</i> <i>(anni/mesi)</i>	
Corrispettivo: <i>(al netto dell'IVA)</i>	

Messina, li

—— Il Direttore della Struttura

ALLEGATO B A. Schema di Piano finanziario della Struttura

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
CORRISPETTIVO al netto dell'IVA se dovuta (CR)		CR
EVENTUALI COSTI PRIORITARI (CP):		
Costi per acquisto, ammodernamento e/ o ammortamento attrezzature		x
Costi per utilizzo locali, attrezzature e servizi esterni all'Università		y
Quote per assegni di ricerca e/o borse di studio.		z
TOTALE eventuali costi prioritari		CP=x+y+z
UTILI MONETARI (UM):		
Università		10% (CR-CP)
Strutture che hanno eseguito la prestazione		10% (CR-CP)
TOTALE utili monetari		UM=0.2*(CR-CP)
COSTI PRESTAZIONE (CS):		0.8*(CR-CP)=
Spese: cancelleria, materiale di consumo, spese per missioni, etc.		a
Costo della manutenzione e/o taratura di apparecchiature già in possesso delle strutture universitarie		b
Costo del personale esterno strutturato (compresi oneri riflessi)		c
Contratti a collaboratori esterni		d
Costo per compensi al personale (ivi compresi gli oneri riflessi):		e
	Responsabile scientifico	
	Personale docente coinvolto	
	Personale tecnico e amministrativo coinvolto	
	Responsabile Struttura	
	Segretario amministrativo	
Altre eventuali spese		f
TOTALE costi prestazione		CS=a+b+c+d+e+f =0.8*(CR-CP)
TOTALE CONTRATTO/CONVENZIONE		CP+UM+CS =CR

**Esempio 1: Proventi derivanti da analisi biochimiche di campioni alimentari.
 Importo al netto dell'IVA=10 000 €**

Schema di Piano finanziario della Struttura

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
CORRISPETTIVO al netto dell'IVA se dovuta (CR)		10 000 €
EVENTUALI COSTI PRIORITARI (CP):		
Costi per acquisto, ammodernamento e/ o ammortamento attrezzature		x=0 €
Costi per utilizzo locali, attrezzature e servizi esterni all'Università		y=0 €
Quote per assegni di ricerca e/o borse di studio.		z=0 €
TOTALE eventuali costi prioritari		CP=x+y+z=0 €
UTILI MONETARI (UM):		
Università		10% (CR-CP) = 1000€
Strutture che hanno eseguito la prestazione		10% (CR-CP) = 1000€
TOTALE utili monetari		UM=0.2*(CR-CP) =2000€
COSTI PRESTAZIONE (CS):		0.8*(CR-CP)=8000 €
Spese: cancelleria, materiale di consumo, spese per missioni, etc.		a= 1250 €
Costo della manutenzione e/o taratura di apparecchiature già in possesso delle strutture universitarie		b=0 €
Costo del personale esterno strutturato (compresi oneri riflessi)		c=0 €
Contratti a collaboratori esterni		d=0 €
Costo per compensi al personale (ivi compresi gli oneri riflessi):		e= 6750 €
	Responsabile scientifico	46% di 6750 =3105 €
	Personale docente coinvolto	
	Personale tecnico e amministrativo coinvolto	46% di 6750 =3105 €
	Responsabile Struttura e Segretario amministrativo	8% di 6750 =540 €
Altre eventuali spese		f=0 €
TOTALE costi prestazione		CS=a+b+c+d+e+f =8000 €
TOTALE CONTRATTO/CONVENZIONE		CP+UM+CS =CR=10000 €

Esempio 2: Convenzione con il Comune per il controllo batteriologico delle acque dell'acquedotto. Importo al netto dell'IVA=15 000 €

Schema di Piano finanziario della Struttura

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
CORRISPETTIVO al netto dell'IVA se dovuta (CR)		15 000 €
EVENTUALI COSTI PRIORITARI (CP):		
Costi per acquisto, ammodernamento e/ o ammortamento attrezzature		x= 1500 €
Costi per utilizzo locali, attrezzature e servizi esterni all'Università		y= 0 €
Quote per assegni di ricerca e/o borse di studio.		z= 0 €
TOTALE eventuali costi prioritari		CP=x+y+z= 1500 €
UTILI MONETARI (UM):		
Università		10% (CR-CP) = 1350€
Strutture che hanno eseguito la prestazione		10% (CR-CP) = 1350€
TOTALE utili monetari		UM=0.2*(CR-CP) = 2700€
COSTI PRESTAZIONE (CP):		0.8*(CR-CP)= 10800€
Spese: cancelleria, materiale di consumo, spese per missioni, etc.		a= 2500€
Costo della manutenzione e/o taratura di apparecchiature già in possesso delle strutture universitarie		b= 300 €
Costo del personale esterno strutturato (compresi oneri riflessi)		c= 0 €
Contratti a collaboratori esterni		d= 1000€
Costo per compensi al personale (ivi compresi gli oneri riflessi):		e= 7000€
	Responsabile scientifico	75% di 7000 =5 250 €
	Personale docente coinvolto	
	Personale tecnico e amministrativo coinvolto	17% di 7000 =1 190 €
	Responsabile Struttura e Segretario amministrativo	8% di 6750 =560 €
Altre eventuali spese		f= 0 €
TOTALE costi prestazione		CS=a+b+c+d+e+f = 10800€
TOTALE CONTRATTO/CONVENZIONE		CP+UM+CS =CR= 15000 €

Esempio 3: Messa a punto di una metodologia per la valutazione della vulnerabilità di edifici in zona sismica. Importo al netto dell'IVA=10 000 €

Schema di Piano finanziario della Struttura

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
CORRISPETTIVO al netto dell'IVA se dovuta (CR)		10 000 €
EVENTUALI COSTI PRIORITARI (CP):		
Costi per acquisto, ammodernamento e/ o ammortamento attrezzature		x=0 €
Costi per utilizzo locali, attrezzature e servizi esterni all'Università		y=0 €
Quote per assegni di ricerca e/o borse di studio.		z=0 €
TOTALE eventuali costi prioritari		CP=x+y+z=0 €
UTILI MONETARI (UM):		
Università		10% (CR-CP) = 1000€
Strutture che hanno eseguito la prestazione		10% (CR-CP) = 1000€
TOTALE utili monetari		UM=0.2*(CR-CP) =2000€
COSTI PRESTAZIONE (CS):		0.8*(CR-CP) =8000€
Spese: cancelleria, materiale di consumo, spese per missioni, etc.		a=0 €
Costo della manutenzione e/o taratura di apparecchiature già in possesso delle strutture universitarie		b=0 €
Costo del personale esterno strutturato (compresi oneri riflessi)		c=0 €
Contratti a collaboratori esterni		d=0 €
Costo per compensi al personale (ivi compresi gli oneri riflessi):		e=0 €
	Responsabile scientifico	92% di 8 000 =7360 €
	Personale docente coinvolto	
	Personale tecnico e amministrativo coinvolto	
	Responsabile Struttura e Segretario amministrativo	8% di 8 000 =640 €
Altre eventuali spese		f=0 €
TOTALE costi prestazione		CS=a+b+c+d+e+f =8000€
TOTALE CONTRATTO/CONVENZIONE		CP+UM+CS =CR=10000€